

REPUBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Macerata riunito in Camera di Consiglio nelle persone Signori Magistrati:
dott. Pietro Merletti giudice

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa con numero di r.g. 3613/2007 promossa da

██████████
rappresentato e difeso dall'avv Emanuele Argente Adolfo Pesaresi presso lo studio avv.
Sandro Giustozzi è domiciliato

attrice

Contro

██████████ spa

Rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ presso il cui studio è domiciliata

convenuta

Conclusioni delle parti

Per la attrice

il procuratore della società attrice, in considerazione dell'espletata fase istruttoria,
segnatamente dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, così come precisato seguito di richiesta
di chiarimenti e viste le risultanze dello stesso, che comunque si contestano per le ragioni addotte
dal consulente tecnico di parte attrice, con le proprie note datate 29 dicembre 2010, alle quali ci si
riporta, rilevato che la ██████████ società per azioni poi divenuta ██████████ S.p.A., è
stato oggetto di fusione per incorporazione in ██████████ S.p.A. con sede legale a Roma, concludono:
determinato l'esatto dare ed avere tra le parti e così, nelle acclarate ipotesi di indebito pagamento
eseguito dall'attuale esponente in via principale condannare la ██████████ S.p.A. in persona del legale
rappresentante alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e da riferire al rapporto di conto
corrente instaurato, oltre agli interessi al tasso convenzionale o, nella via subordinata, al tasso TUB
, maturati dalla data di riscossione, nella misura di euro 201.389,70, o nella diversa misura
maggiore o minore che dovesse risultare nel giudizio oltre interessi di mora e rivalutazione
monetaria. In via subordinata condannare la ██████████ S.p.A. alla restituzione delle somme
indebitamente riscosse e da riferire alla rapporto di conto corrente instaurato, oltre agli interessi al
tasso convenzionale o, nella via subordinata, al tasso TUB maturati dalla data di riscossione, nella
misura stabilita in consulenza tecnica, pari ad euro 168.192,88, vertendosi in ipotesi di palese nullità
contrattuale ed applicazione di interessi usurari, quindi come stabilito nelle conclusioni
dell'elaborato d'ufficio a pagina 48 o nella diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare
di giustizia o equa oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di
competenze legali.

Per la convenuta

ogni contraria istanza disattesa, in via principale nel merito accertare e dichiarare che il
comportamento della convenuta nell'ambito dei rapporti bancari intercorsi con l'attrice è stato
conforme alle condizioni contrattuali e dalla vigente normativa, che per l'effetto respingere tutte le
domande analiticamente e complessivamente avanzate dall'attrice con citazione notificata il 24
ottobre 2007, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nella comparsa di
risposta ed in corso di causa dalla convenuta medesima, e comunque perché non adeguatamente
provate; dichiarare in ogni caso la prescrizione della domanda relativamente agli indebiti pagamenti
che venissero accertati essere stati effettuati nel periodo antecedente ai 10 anni da calcolarsi dalla
data della notifica della citazione o della costituzione in mora, se precedente, secondo quanto
risulterà in corso di causa; con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

Ritenuto in fatto ed in diritto

La società ██████████ srl aveva acceso il 3 marzo 1995 il rapporto di conto corrente
bancario n 650658-51 ; negli anni successivi erano stati aperti svariati conti anticipi ed erano state

2

effettuate anche numerose operazioni di anticipi in valuta estera i cui oneri erano confluiti del conto corrente predetto. Tale conto era stato trasformato nel numero 163-57 ed era stato trasferito nella filiale Macerata 2 Piediripa. Il conto era ancora acceso ed operativo al momento della notifica dell'atto di citazione. Esponeva che dal 3 marzo 1995 fino alla notifica della citazione da cui sorgeva la presente causa la società attrice aveva intrattenuto con l'Istituto di credito convenuto un rapporto di conto corrente di corrispondenza. L'attrice aveva sempre effettuato su tale conto bancario operazioni correlate alla propria attività commerciale. Successivamente all'inizio del sopraccitato rapporto di conto corrente bancario, alla società attrice era stato concesso dalla banca anche un'apertura di credito sotto forma di finanziamenti in valuta estera ed anticipi salvo buon fine. La società attrice aveva così iniziato ad operare avvalendosi degli affidamenti. In seguito all'Istituto bancario aveva progressivamente variato nel corso degli anni l'importo del credito messo a disposizione della società stessa. Nel corso degli anni il tasso di interesse nominale applicato era variato in maniera del tutto arbitraria, senza nessun riferimento all'andamento del tasso ufficiale di sconto e in danno della attrice; inoltre fino al secondo trimestre del 2006 l'Istituto di credito aveva effettuato sul conto corrente bancario intestato all'attrice la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista. Oltre a ciò, erano stati addebitati a calzaturificio ulteriori oneri, assolutamente non dovuti ed ingiustificati, a titolo di commissione di massimo scoperto ed altre competenze come, ad esempio, le spese di tenuta del conto e le valute. Per oltre 10 anni la società attrice aveva usufruito dell'apertura di credito e degli affidamenti connessi al suddetto rapporto di conto corrente pagando competenze elevatissime. Nella situazione di scarsa liquidità, determinata anche dai tassi esosi richiesti dalla banca, la società, non avendo da subito la forza economica di chiudere il conto, non aveva comunque potuto fare altro che profondere ogni sforzo per far fronte alle richieste dell'istituto di credito ma non potendo, nel contempo, impiegare maggiori risorse economiche per incrementare la propria attività commerciale. Denunciava le norme bancarie uniformi come accordi di cartello. Chiedeva la nullità delle clausole che imponevano interessi usurari e commissioni non dovute e quindi la restituzione del denaro indebitamente percepito dalla banca. La Banca si costituiva affermando che l'andamento del conto corrente era stato del tutto regolare; comunque eccepiva il decorso della prescrizione, riferite a somme versate precedentemente al decennio decorrente dalla notifica della citazione introduttiva. Contestava la richiesta di risarcimento del danno. Veniva condotta istruttoria con consulenza tecnica e prova per testi; ed all'esito, precisate le conclusioni e concessi termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Si ritiene di dover aderire al metodo del Consulente tecnico, per vero criticato da entrambe le parti, secondo il quale la commissione di massimo scoperto e le spese fisse accessorie vanno in ogni caso inserite nei calcoli usurari, ma vanno calcolate con formule separate rispetto a quella del calcolo degli interessi, a meno che l'entità di tali voci sia talmente sproporzionata rispetto alla prestazione effettuata dall'operatore finanziario da far ritenere che lo stesso operatore abbia volutamente maggiorato le stesse voci per realizzare ulteriori interessi passivi, mascherandoli al fine di eludere la normativa antiusura; in tal caso le voci accessorie vanno sommate agli interessi passivi, diventandone parte integrante. Quanto alla sottoscrizione dell' [redacted], è stato reperito il documento denominato benessere di apertura del conto corrente 163-57 con le norme che ne regolavano l'utilizzo, e all'art. 7 di tali norme si legge che i rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre solare e con le medesime scadenze periodiche vengono liquidati e capitalizzati gli interessi creditori e debitori, al netto delle ritenute fiscali ove applicabili; tale documento è privo di data, ma risale ai primi giorni di aprile 2001, quando è stato sostituito il conto 65065851 con il conto 16357. Il conto era ancora attivo al momento della citazione, per cui non si vede, alla luce dell'intervento chiarificatore della Corte Costituzionale con sentenza 5 aprile 2012 n 78, con cui espressamente si afferma che le ripetizioni di indebito oggettivo spesso diventano chiare solo all'atto della chiusura del conto, quale tipo di prescrizione possa essere invocato nel caso di specie. Per quanto attiene la conoscibilità del variare delle condizioni, con

pubblicità effettuata attraverso gli estratti conto, si ritiene che, in difetto di specificazione del perché di volta in volta venissero operate tali variazioni, le stesse non potessero legittimamente essere effettuate dalla Banca ; per cui, tenuto conto che dopo il 2000 la banca ha legittimamente operato la capitalizzazione, ma ha indebitamente addebitato spese che venivano fatte conoscere al correntista tramite il meccanismo dell'estratto conto ma non erano state preventivamente approvate per iscritto; e comunque con un tipo di pubblicità su cui non veniva sufficientemente attirata l'attenzione del correntista, il quale in caso di modifica sfavorevole ha sempre un periodo di tempo per disdire il proprio conto, o comunque non approvare tali modifiche se introdotte senza giustificazione ed unilateralmente, si prende il conteggio 5 c del Ctu (non il 5 d per comodità di calcolo) e lo si addiziona di tutte le spese globalmente emerse dal prospetto 2 a (sempre illegittime perché non si è mai trovato il contratto originario firmato; poco importa che il funzionario rammenta che è stato firmato con il sistema della carta copiativa, che è quello che normalmente succede; la banca non ha alcuna giustificazione per non essersi tenuta il documento originario del 95 da cui sono partiti i rapporti, e quindi tutte le condizioni, t [redacted]). Ne deriva che la Banca dovrà restituire al correntista la somma indebitamente percetta pari ad euro 123.156,42, al correntista dovute per indebito superamento dei tassi soglia, indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, ed indebita applicazione di spese che non sono mai state preventivamente approvate dal correntista, di cui non è mai stato prodotto il documento originario da lui sottoscritto. Trattandosi di ripetizione di indebito, le somme come determinate saranno dovute con interessi in misura legale dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo. Ciò ribadendo che il sistema di capitalizzazione dopo il 2000 prevedendo pari periodi tra interessi attivi e passivi è sostanzialmente corretto. Si prende atto che ulteriori richieste di risarcimento danno non sono state riproposte nelle conclusioni, e comunque in merito ad esse non è stata formulata alcuna prova, per cui devono ritenersi in fatto abbandonate. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Pqm

Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da [redacted] srl contro [redacted] spa e condanna la convenuta [redacted] spa a pagare alla [redacted] la complessiva somma di euro 123.156,42, oltre interessi, in misura legale, dalla data della citazione della domanda al saldo effettivo. Condanna la convenuta [redacted] spa alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in favore di [redacted] srl che liquida in complessivi euro 9.000,00 per compensi, oltre spese di ctu come liquidate, spese di ctp come fatturate, altri esborsi documentati, ed accessori di legge.
Macerata, così deciso in data 13 Febbraio 2013

Il Giudice estensore Pietro Merletti

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Teresa Coppari
Coffoni

Pietro Merletti

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 11.3.2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Teresa Coppari

TRIBUNALE DI MACERATA
Copia conforme all'originale
urgenza per € 10,02
applicati sull'originale dell'atto
Macerata, il 15.3.13
CANCELLIERE
[Signature]

TRIBUNALE DI MACERATA
Copia conforme all'originale
15.3.13
Macerata il 15.3.13
L'ASSISTENTE
[Signature]